

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Iniziative per consentire l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 6 luglio 2004	3	(Sezione 5 – Aggressione subita a Marghera da alcuni giovani aderenti ad Alleanza Nazionale)	10
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 6 – Stato dei lavori del comitato dell'Unione europea sui revisori contabili) .	10
Procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	3	(Sezione 7 – Misure a favore degli ex detenuti della città di Cosenza)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4,5	Disegno di legge di ratifica S. 2315 (Approvato dal Senato) n. 4222	12
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 – Articolo 1)	12
Interpellanza ed interrogazioni	7	(Sezione 3 – Articolo 2)	12
(Sezione 1 – Normativa riguardante la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale)	7	(Sezione 4 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	13
(Sezione 2 – Controlli effettuati dall'ispettorato territoriale della Sicilia del ministero delle comunicazioni nei confronti dell'emittente televisiva «Tele Jato»)	8	(Sezione 5 – Articolo 4)	13
(Sezione 3 – Episodi di attivazione di servizi opzionali di telefonia senza il consenso dell'abbonato)	9	(Sezione 6 – Ordine del giorno)	13

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica n. 4561	15	(Sezione 3 — Articolo 2)	19
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 4 — Articolo 3)	19
(Sezione 2 — Articolo 1)	15	(Sezione 5 — Articolo 4)	20
(Sezione 3 — Articolo 2)	15		
(Sezione 4 — Articolo 3)	15	Disegno di legge di ratifica S. 2585 (Appro-	
(Sezione 5 — Articolo 4)	16	vato dal Senato) n. 4917	21
		(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	21
Disegno di legge di ratifica n. 4875	17	(Sezione 2 — Articolo 1)	21
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	17	(Sezione 3 — Articolo 2)	21
(Sezione 2 — Articolo 1)	17	(Sezione 4 — Articolo 3)	21
(Sezione 3 — Articolo 2)	17	(Sezione 5 — Articolo 4)	22
(Sezione 4 — Articolo 3)	17		
(Sezione 5 — Articolo 4)	18	Disegno di legge di ratifica S. 270 (Approvato	
		dal Senato) n. 4920	23
Disegno di legge di ratifica S. 2552 (Appro-		(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	23
vato dal Senato) n. 4915	19	(Sezione 2 — Articolo 1)	23
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	19	(Sezione 3 — Articolo 2)	23
(Sezione 2 — Articolo 1)	19	(Sezione 4 — Articolo 3)	23
		(Sezione 5 — Articolo 4)	24

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 luglio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Iannuccilli, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pezzella, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Conte Giorgio, Contento, Cristaldi, Cusumano, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini,

Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pezzella, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 5 luglio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BOCCIA: « Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del presidente della provincia » (5116).

Sarà stampata e distribuita.

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 5 luglio 2004, l'onorevole Sandro Bondi ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, atto di citazione del dottor Luca Gianaroli e del professor Claudio Giorlandino) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nel-

l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera dell'8 giugno 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione RUGGERI ed altri n. 7/00295, accolta dal Governo e approvata dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) il 3 dicembre 2003, concernente le importazioni italiane ed europee nel settore del legno compensato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Il ministro delle attività produttive, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 17 giugno 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in

Commissione RAVA ed altri n. 8/00084, accolta in parte dal Governo e approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 19 maggio 2004, concernente la copertura delle fidejussioni rilasciate dai soci di cooperative agricole in stato di insolvenza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro per le infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 luglio 2004, ha trasmesso il piano di priorità degli investimenti, predisposto da Rete ferroviaria italiana SpA, riferito all'anno 2003 e approvato dal CIPE con delibera 103/2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 150, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali, concernenti la ripartizione del fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sotto indicata Commissione permanente:

un decreto in data 15 giugno 2004 e un decreto in data 24 giugno 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative ad un decreto in data 3 marzo 2004 e a due decreti in data 14 aprile 2004 del ministro dell'interno, concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 70966 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative a due decreti ministeriali in data 10 giugno 2004, concernenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma

4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

un decreto in data 27 aprile ed un decreto in data 3 giugno 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

tre decreti in data 18 giugno 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 25 febbraio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

due decreti in data 15 aprile 2004, due decreti in data 16 aprile 2004 e un decreto in data 10 maggio 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 51, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 18 giugno 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 22 aprile e due in data 3 giugno 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

due decreti in data 23 aprile 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

un decreto in data 19 marzo, due decreti in data 30 aprile 2004 e due decreti in data 20 maggio 2004 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legi-

slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (387).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 agosto 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 luglio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Normativa riguardante la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale)

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle comunicazioni e della giustizia, per sapere - premesso che:

in virtù della legge 21 gennaio 1994, n. 53, « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali », l'avvocato, munito dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, utilizzando speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi ai modelli prestabiliti dall'amministrazione postale per la notifica a mezzo posta ed approvati con il decreto ministeriale del 27 maggio 1994;

la predetta modulistica non è stata mai stampata dalle Poste Italiane spa e - nell'impossibilità di provvedere a sue spese alla stampa di tale modulistica, che risulterebbe priva della numerazione necessaria ai sistemi informatici in uso presso gli uffici postali - per effettuare le notificazioni vengono utilizzate le buste ed i moduli per avvisi di ricevimento stampati

per gli ufficiali giudiziari, che sono difformi da quelli approvati con il richiamato decreto ministeriale;

lo stesso decreto ministeriale del 27 maggio 1994 prevede che agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di diverso importo, a seconda del numero dei destinatari;

l'apposizione delle predette marche si configura come una « taxa » non giustificata da alcuna controprestazione, atteso che il notificante effettua le notifiche a sue cure e spese, provvedendo sia al reperimento della modulistica che al pagamento dei costi di spedizione postale;

il ministero della giustizia con il predetto decreto ministeriale, ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca dovesse essere concordata con il ministero delle finanze, nonché con l'Istituto poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato, e che l'esiguità del termine non avrebbe consentito l'espletamento di tale procedura, autorizzò, in via del tutto transitoria, l'uso di marche in commercio in attesa della stampa di specifiche marche, mai successivamente avvenuta;

l'articolo 3, lettera *b*), della predetta legge prevede che il notificante deve presentare all'ufficio postale l'originale e le copie degli atti da notificare ed in calce agli stessi l'ufficio postale deve apporre il timbro di validazione. Per tale adempimento le Poste Italiane spa, ad avviso dell'interrogante, in modo illegittimo e

senza giustificazione alcuna, pretendono il pagamento di due francobolli di euro 0,62 ciascuno per l'apposizione di ogni timbro, rendendo in tal modo particolarmente onerosa per gli avvocati la procedura di notificazione —:

una volta acclarata la veridicità della prassi riferita in premessa, quali iniziative o provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere od adottare affinché possa essere rimossa l'inequivoca anomalia esposta e, in particolare:

a) se non sia di evidente urgenza che si provveda alla stampa della modulistica di cui al decreto ministeriale del 27 maggio 1994, con particolare riferimento alle buste postali ed agli avvisi di ricevimento, evitando, in tal modo, agli avvocati comprensibili disagi ed eccezioni di nullità della notificazione;

b) se, inoltre, non sia opportuno ed equo abrogare la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 27 maggio 1994, che prevede l'apposizione di marche da bollo di differente importo in relazione al numero dei destinatari, in quanto tale imposizione non trova alcun tipo di giustificazione perché la notificazione avviene a totale cura e spese del legale notificante;

c) se, in via subordinata, non sia opportuno ed urgente che si provveda alla stampa delle marche di cui al più volte citato decreto ministeriale, posto che l'uso di quelle attualmente in commercio fu autorizzato in via del tutto transitoria;

d) se, infine, non sia da prendere nella dovuta considerazione l'ipotesi di sottoporre a Poste Italiane spa l'opportunità di revocare, per manifesta iniquità e per ingiustificato onere a carico del notificante, l'immotivata pretesa di richiedere, per ogni timbro di vidimazione, una tassa consistente in due francobolli da euro 0,62 ciascuno.

(2-00690)

« Cola ».

(27 marzo 2003)

(Sezione 2 – Controlli effettuati dall'ispettorato territoriale della Sicilia del ministero delle comunicazioni nei confronti dell'emittente televisiva « Tele Jato »)

B) Interrogazione

LUMIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la libertà di informazione è uno dei capisaldi dei sistemi democratici;

la stampa libera e indipendente è una risorsa per la crescita della società civile e delle istituzioni;

nel comune di Partinico, in provincia di Palermo, è legittimamente operante l'emittente televisiva denominata « Tele Jato »;

tale emittente conduce quotidianamente una civile e coraggiosa battaglia di denuncia sul malaffare in una zona ad alta densità mafiosa;

parallelamente ai molti avvertimenti e attentati subiti si è assistito ad un'inusitata quantità di controlli, di certo superiore alla media, da parte dell'organo periferico del ministero delle comunicazioni —:

se tali controlli siano stati effettuati su iniziativa autonoma dell'ispettorato territoriale della Sicilia del ministero delle comunicazioni, oppure su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, unico organo competente per legge, o su sollecitazione di altri organi istituzionali dello Stato e, in quest'ultimo caso, a quale titolo ed in base a quali disposizioni di legge questi ultimi siano intervenuti;

quale sia l'elenco completo delle eventuali segnalazioni pervenute contro tale emittente, la natura di tali segnalazioni, nonché la tipologia dei controlli effettuati, al fine di avere elementi utili per fare chiarezza su una vicenda che presenta inquietanti analogie con fatti avvenuti in passato nel limitrofo territorio di

Cinisi, dove maturò l'esperienza di Pepino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. (3-01910)

(10 febbraio 2003)

(Sezione 3 - Episodi di attivazione di servizi opzionali di telefonia senza il consenso dell'abbonato)

C) Interrogazione

ANNUNZIATA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alcune compagnie telefoniche stanno procedendo all'attivazione di accessi a servizi telefonici, in modalità di preselezione automatica, senza il consenso esplicito e scritto dell'utente;

ciò costituisce una violazione palese della libera scelta dell'utente, il quale non può esercitare la facoltà di optare, a seconda della propria necessità, per una delle diverse offerte presenti sul mercato, facendone di volta in volta richiesta mediante la preventiva selezione di apposito prefisso;

in particolare, gli utenti della *Wind Telecomunicazioni* spa vengono a conoscenza dell'attivazione automatica del prefisso 1088, cosiddetta « opzione filo diretto », solo all'atto del recapito delle bollette telefoniche ad opera dell'operatore telefonico. In pratica, il cittadino si trova di fronte un conto da pagare per un servizio non richiesto;

anche la *Telecom Italia* spa sta attivando servizi opzionali di telefonia (quali segreteria, visualizzazione del numero chiamante ed altri) senza un esplicito consenso da parte dell'abbonato;

in Italia, secondo il rapporto *Eurostat* su dati della fine del 2001, sono attive 27 milioni di linee fisse. L'ingresso di nuovi operatori nel mercato della telefonia, sia fissa che mobile, con la conseguente offerta di nuovi e svariati servizi, ha portato

ad un considerevole aumento delle controversie con le aziende del settore, aventi per lo più come oggetto l'attivazione di servizi non richiesti —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, per tutelare i consumatori, intenda adottare sollecite iniziative normative atte ad arginare il fenomeno in questione e a responsabilizzare in tale modo le compagnie telefoniche. (3-02398)

(18 giugno 2003)

(Sezione 4 - Iniziative per consentire l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma)

D) Interrogazione

BUEMI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito al decreto-legge n. 107 del 10 giugno 2002 furono « sospese », dal ministero della giustizia, le elezioni in corso presso taluni ordini professionali, tra cui quelle dell'ordine degli ingegneri di Roma, l'organizzazione professionale più grande d'Europa;

nel caso specifico sopra citato, si era giunti alla fase conclusiva del ballottaggio, con il primo turno e il relativo spoglio delle urne già espletati;

il Parlamento, resosi conto della grave situazione di stallo che si era determinata, approvò all'unanimità, nella seduta del 24 luglio 2002, un ordine del giorno in cui si impegnava il Governo ad assumere tutte iniziative necessarie per sbloccare la situazione determinatasi in seguito all'emanazione del decreto-legge in oggetto;

a tutt'oggi, nonostante l'urgenza del problema e la situazione di totale anomalia che si è determinata, con ordini professionali che hanno votato i loro nuovi rappresentanti senza che questi siano in

alcun modo riconosciuti, niente è stato fatto dal ministero della giustizia e dal Governo —:

per quale motivo sia stato disatteso quanto approvato dal Parlamento, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, e non sia stato fatto nulla per porre rimedio a questa situazione anomala, che lede il diritto di tanti professionisti di poter decidere, democraticamente e liberamente, da chi intendano essere rappresentati;

se e quando si intenda, da parte del ministero della giustizia, attuare tutte le procedure necessarie per ristabilire una situazione di normalità in questa materia. (3-01568)

(7 novembre 2002)

(Sezione 5 – Aggressione subita a Marghera da alcuni giovani aderenti ad Alleanza Nazionale)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in occasione della cerimonia tenutasi a Marghera per la ridenominazione di Piazzale Tommaseo in Piazzale Martiri delle foibe, alcuni giovani aderenti ad Alleanza Nazionale furono oggetto di aggressione da parte di militanti dei centri sociali;

a distanza di circa un mese sembra che gli aggressori non siano stati individuati, tanto che è stata assunta una forte posizione da parte del gruppo consiliare di Alleanza Nazionale alla regione Veneto, che lamenta un clima di intollerabile inagibilità politica per i militanti della destra, causata dal clima di sopraffazione indirettamente alimentato dal fondato convincimento di poter contare sulla impunità;

è evidente che l'attività di polizia deve essere seguita dall'attività giudiziale,

atteso che la mancanza di sanzione alimenta un clima di vera e propria « legittimità rivoluzionaria » —:

se risulti che la procura della Repubblica competente abbia aperto un'indagine sulla feroce aggressione subita a Marghera dai giovani di Alleanza Nazionale. (3-02784)

(22 ottobre 2003)

(Sezione 6 – Stato dei lavori del comitato dell'Unione Europea sui revisori contabili)

F) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in ambito comunitario opera il « Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili », che da tempo ha avviato un laborioso ma importante negoziato per l'elaborazione di una normativa comune derivante dai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, avente ad oggetto « l'indipendenza dei revisori legali dei conti dell'Unione europea »;

l'iniziativa è da considerarsi quanto mai opportuna ed urgente, in ragione delle gravi carenze di controllo legale di importanti e prestigiose *holding* (valga, per tutti, il caso *Enron*);

è di tutta evidenza che ormai gli operatori finanziari ed imprenditoriali hanno buoni motivi per mettere in dubbio l'attendibilità dei bilanci pubblicati dalle società quotate sui mercati internazionali;

le differenti normative nazionali dei singoli Stati dell'Unione europea debbono trovare componimento in una normativa che possa consentire di ritenere in ogni caso attendibili i bilanci in tutta l'area continentale;

i rappresentanti della *Consob* che guidano la delegazione italiana non deci-

dono in autonomia, ma in ragione di continue consultazioni con l'ufficio legislativo del ministero della giustizia —:

quale sia lo stato dell'arte dei lavori, sul punto, del Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili;

se il negoziato sia destinato a concludersi con l'approvazione di regole omogenee e comuni per il deposito dei bilanci delle società quotate dei Paesi comunitari;

quali siano le indicazioni fornite dall'ufficio legislativo del ministero della giustizia ai rappresentanti della *Consob* che compongono la delegazione italiana al tavolo del negoziato in corso, al fine di garantire la non reiterazione di episodi come quello che ha coinvolto la *Enron*.
(3-02835)

(5 novembre 2003)

(Sezione 7 — Misure a favore degli ex detenuti della città di Cosenza)

G) Interrogazione

MANCINI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

da diversi giorni una dozzina di *ex* detenuti della città di Cosenza sta inscenando una serie di pacifiche manifestazioni per sollecitare l'interesse delle istituzioni nazionali e locali alla loro difficile situazione;

essi sono stati rimessi in libertà dopo l'approvazione da parte del Parlamento

del cosiddetto «indultino» e del conseguente sconto sulla pena detentiva comminata loro;

la legittima soddisfazione per la riacquisizione dello stato di libertà ha presto lasciato il posto alla comprensibile preoccupazione per la mancanza di un'occupazione in grado di operare un effettivo reinserimento nel tessuto sociale cittadino;

al momento tale legittima aspirazione non ha trovato soddisfazione;

anche le istituzioni più sensibili ad intervenire per provvedere al disagio sociale, come il comune di Cosenza, non hanno la possibilità di incidere positivamente, a causa delle ristrettezze di bilancio provocate dai tagli del Governo;

se, infatti, il Parlamento bene ha fatto a seguire le sollecitazioni provenienti da un'opinione pubblica diffusa ed ispirata dalle giuste prese di posizione del Pontefice, che invocava maggiore attenzione nei confronti dei detenuti, è ineluttabile che venga consentita a coloro che escono dalle carceri di essere posti nelle condizioni di non tornare a delinquere per procurarsi i mezzi di sostentamento —:

se e quali iniziative intenda prendere per far fronte alla grave situazione patita dagli *ex* detenuti di Cosenza, che è la stessa riscontrabile in tante altre parti del Paese;

se e quante risorse il Governo intenda trasferire agli enti locali per provvedere alla risoluzione di una situazione che rischia di diventare drammatica ed esclusiva.
(3-02842)

(6 novembre 2003)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2315 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI ED ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 29 OTTOBRE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (4222)

(A.C. 4222 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4222 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

(A.C. 4222 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4222 - Sezione 4)ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 4222 - Sezione 5)ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4222 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge n. 137 del 2001 prevede il riconoscimento di un indennizzo, nella misura indicata da una apposita tabella, ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia;

la legge finanziaria 2004-2006 prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per la stipula di convenzioni che consentano di recuperare il grande arretrato nel pagamento degli indennizzi agli esuli istriani e fiumano-dalmati, di cui alla legge precedente;

in maniera quasi unanime sono stati considerati insufficienti gli indennizzi che lo Stato italiano riconosce ai sensi della normativa vigente ed in più circostanze il Governo si è espresso ufficialmente per rivedere gli importi in questione, pur senza dare seguito agli impegni assunti;

solo pochi giorni fa — in data 27 giugno — Guido Brazzoduro, presidente della federazione delle associazioni degli esuli, denunciava su « Il Piccolo » di Trieste come il Governo stia continuando a rallentare il ritmo dell'erogazione degli indennizzi « nonostante le ripetute assicurazioni vanamente tranquillizzanti da parte del Ministero dell'economia », portando avanti una media attuale di cento pratiche evase al mese e facendo così prevedere — calcoli alla mano — il saldo della liquidazione totale fra non meno di otto anni;

in data 30 marzo è avvenuta — da parte del commissario dell'INPS Gian Paolo Sassi e del dirigente generale capo

del ministero Fernando Carpinteri, la sottoscrizione della convenzione che prevede che l'INPS distacchi per un anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, fino ad un massimo di trenta impiegati con le professionalità necessarie per istruire le pratiche in arretrato —:

impegna il Governo

ad attuare gli atti necessari per consentire che entro i prossimi 12 mesi vengano liquidati tutti gli indennizzi le cui domande siano state correttamente presentate.

9/4222/1. Rosato, Damiani, Maran.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E ALLA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ZAGABRIA IL 21 MAGGIO 2002 (4561)

(A.C. 4561 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4561 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

(A.C. 4561 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dell'articolo 25 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4561 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4561 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI ED ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 17 GIUGNO 2002 (4875)

(A.C. 4875 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4875 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

(A.C. 4875 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

(A.C. 4875 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4875 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2552 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI
DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 13 MARZO 2003
(APPROVATO DAL SENATO) (4915)**

(A.C. 4915 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4915 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

(A.C. 4915 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4915 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4915 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2585 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI MOSCA DEL 20 GENNAIO 2000 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A ROMA IL 17 APRILE 2003 (APPROVATO DAL SENATO) (4917)

(A.C. 4917 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4917 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

(A.C. 4917 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 4917 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4917 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2706 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITA-
LIANA E LA GEORGIA, FATTA A TBILISI IL 17 LUGLIO 2002
(APPROVATO DAL SENATO) (4920)**

(A.C. 4920 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4920 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

(A.C. 4920 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

(A.C. 4920 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4920 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

